

Codice DB1409

D.D. 15 ottobre 2012, n. 2540

**Autorizzazione idraulica in sanatoria N. (n713) - per l'avvenuta posa di una condotta del gas metano interferente con il ponte sul Rio Romioglio in corrispondenza di Via Cimitero Villa in Comune di Occhieppo Superiore (BI). Richiedente: ENEL Rete Gas - Zona di Biella.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Società ENEL RETE GAS – Zona di Biella sopra generalizzata a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. al fine di evitare possibili danneggiamenti derivanti dal materiale flottante trasportato in caso di eventi di piena si consiglia, previa autorizzazione dello scrivente settore, di spostare il metanodotto lato di valle del ponte oppure di proteggerlo adeguatamente; si ricorda che in caso di eventuali danni la responsabilità è in capo al soggetto richiedente;
2. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
6. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia ( autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -,L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc.), in particolare dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'Ente gestore ponte;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo